

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 18 maggio 2016 - n. 4360

**Terzo aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)**

### IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato art. 159, comma 1, del d. lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2015 ed il 1° e 2° aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Tribiano (MI), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell'Addetta», costituita tra i comuni di Vizzolo Predabissi (MI), Dresano (MI) e Colturano (MI), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione nonché la dichiarazione che, sulla base di tali atti, l'Unione esercita le competenze paesaggistiche attribuite dalla l.r. 12/2005;
- la Comunità Montana Valli del Verbano, con nota acquisita agli atti regionali, ha inviato la nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni paesaggistiche, trasmettendo altresì le deliberazioni dei comuni di Casalzuigno (VA), Cassano Valcuvia (VA), Ferrera di Varese (VA) e Rancio Valcuvia (VA), con le quali è stata approvata tale convenzione, ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Fara Olivana con Sola (BG), Ponteranica (BG), Valtorta (BG), Desenzano del Garda (BS), Sale Marasino (BS), Porto Mantovano (MN) e Besozzo (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il Cipal (Consorzio Intercomunale Piano Sviluppo Alta Lomellina) ha comunicato, con nota acquisita al protocollo regionale n. T1.2016.0020507 in data 27 aprile 2016, che il comune di Castello d'Agogna (PV) non ha sottoscritto il rinnovo della convenzione per la gestione associata delle funzioni paesaggistiche;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Paesaggio regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Tribiano (MI), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Vizzolo Predabissi (MI), Dresano (MI) e Colturano (MI), in quanto appartenenti all'Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell'Addetta», verificata la documentazione trasmessa dall'Unione medesima, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che saranno esercitate dall'Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell'Addetta»;
- i Comuni di comuni di Casalzuigno (VA), Cassano Valcuvia (VA), Ferrera di Varese (VA) e Rancio Valcuvia (VA), verificata la documentazione trasmessa dalla Comunità Montana Valli del Verbano, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che, in base alle convenzioni in atto, continueranno ad essere esercitate dalla Comunità Montana Valli del Verbano;
- i comuni di Fara Olivana con Sola (BG), Ponteranica (BG), Valtorta (BG), Desenzano del Garda (BS), Sale Marasino (BS), Porto Mantovano (MN) e Besozzo (VA), verificata che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Castello d'Agogna (PV), vista la comunicazione qui trasmessa dal Cipal (Consorzio Intercomunale Piano Sviluppo Alta Lomellina), non possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e non soddisfa i criteri stabiliti con la d.g.r. 7977/2008 e, pertanto, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X<sup>a</sup> Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X<sup>a</sup> legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario Generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) il comune di Tribiano (MI) risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;
- b) i Comuni di Vizzolo Predabissi (MI), Dresano (MI) e Colturano (MI), in quanto appartenenti all'Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell'Addetta», risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015, che saranno esercitate dall'Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell'Addetta»;
- c) i Comuni di Casalzuigno (VA), Cassano Valcuvia (VA), Ferrera di Varese (VA) e Rancio Valcuvia (VA), risultano

## Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 23 maggio 2016

possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015, che, in base alle convenzioni in atto, continueranno ad essere esercitate dalla Comunità Montana Valli del Verbano;

- d) i comuni di Fara Olivana con Sola (BG), Ponteranica (BG), Valtorta (BG), Desenzano del Garda (BS), Sale Marasino (BS), Porto Mantovano (MN) e Besozzo (VA), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;
- f) Castello d'Agogna (PV), non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del Direttore Generale all'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile di aggiornamento 2015 e del 1° e 2° aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al Dirigente della Struttura Paesaggio gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli Enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Mario Nova